

$$\frac{A_{12}}{307}$$

Brunello Acquas
Nataschia Manca

L'ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

OPPOSIZIONE E SOSPENSIONE



Copyright © MMX
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-3536-8

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: settembre 2010

7 Capitolo I *L'esclusione del socio di società cooperativa*

1. Premessa – 2. L'esclusione del socio di società cooperativa alla luce della Riforma del 2003. Rilievi generali – 3. Le singole cause di esclusione facoltativa previste dall'art. 2533, 1° co., c.c.: 1) *nei casi previsti nell'atto costitutivo* – 4. Le singole cause di esclusione facoltativa previste dall'art. 2533, 1° co., c.c.: 2) *per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico* – 5. Le singole cause di esclusione facoltativa previste dall'art. 2533, 1° co., c.c.: 3) *per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società* – 6. Le singole cause di esclusione facoltativa previste dall'art. 2533, 1° co., c.c.: 4) *nei casi previsti dall'articolo 2286* – 7. Le singole cause di esclusione facoltativa previste dall'art. 2533, 1° co., c.c.: 5) *nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma* – 8. Effetti della esclusione: scioglimento parziale del rapporto societario e correlata risoluzione del rapporto mutualistico – 9. Il procedimento di esclusione – 10. La liquidazione della quota e i vincoli imposti all'autonomia statutaria per le cooperative a mutualità prevalente – 11. La responsabilità del socio escluso verso la società

37 Capitolo II *Opposizione alla esclusione e sospensione della delibera di esclusione*

1. L'opposizione alla esclusione: la sospensione della deliberazione di esclusione del socio di cooperativa prima della riforma attuata dai dd.lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6 – 2. L'opposizione

alla esclusione: la sospensione della deliberazione di esclusione del socio di cooperativa durante il vigore del c.d. rito societario – 3. L'abrogazione del c.d. rito societario e segnatamente degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che governavano la tutela cautelare in campo societario – 4. L'opposizione alla esclusione: la sospensione della deliberazione di esclusione del socio di cooperativa nella disciplina vigente dopo la abrogazione del c.d. rito societario – 5. Il deferimento ad arbitri della opposizione alla esclusione del socio di cooperativa: la competenza a pronunciarsi sulla sospensione della esclusione – 6. Il risarcimento del danno per il socio escluso illegittimamente

79	<i>Bibliografia</i>
85	<i>Indice della giurisprudenza</i>
87	<i>Indice delle abbreviazioni</i>

L'esclusione del socio di società cooperativa

1.1. Premessa

Il 4 luglio del 2009 è entrata in vigore la legge 18 giugno 2009 n. 69 — c.d. collegato alla finanziaria 2009 — recante una «corposa riforma del processo civile» che, oltre a modificare, agli artt. 45 ss., numerose disposizioni del codice di rito e leggi collegate, ha attribuito la delega al Governo, tra l'altro, per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili (art. 54), nonché per la mediazione e la conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 60).

L'art. 54, 5° co., della legge citata — seguito, da ultimo, dall'art. 23 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione della riforma del processo civile (che ha abrogato gli artt. 38 a 40 del d.lgs. 5/2003 relativi alla conciliazione) — ha cancellato la disciplina speciale nel c.d. processo societario introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Siffatta, peraltro parziale — posto che del d.lgs. 5/2003 è rimasta in vigore la sola disciplina dell'arbitrato societario —, abrogazione incide sensibilmente sulla disciplina del procedimento di esclusione del socio dalla società cooperativa e segnatamente sulla fase della sospensione cautelare della esecutività della deliberazione di esclusione nell'ambito del giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio.

Prima di fermarsi a valutare l'effettiva portata del prefato intervento legislativo nella disciplina processuale della opposizione alla

esclusione pare opportuno fare un breve *excursus* sulla disciplina dell'istituto della esclusione del socio dalla compagine sociale di società cooperativa.

La preliminare ricostruzione, poi, delle norme procedurali previgenti permetterà di stabilire con maggiore consapevolezza quali siano i riti applicabili alle controversie incardinate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 69/2009 e, in particolare, quali siano i rimedi esperibili per ottenere la sospensione cautelare della deliberazione di esclusione.

Inoltre, posto che, come è noto, l'esclusione del socio integra una delle fattispecie di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio previste dal codice civile, al pari di quanto accade per le società di persone¹ e più di recente per le società a responsabilità limitata², non si può prescindere da una breve disamina dei profili di diritto sostanziale dell'istituto dell'esclusione inevitabilmente ed indissolubilmente connessi con quelli processuali.

L'indagine va condotta anche da un punto di vista sistematico, operando ove necessario un confronto con la disciplina dettata per le società di persone, dalle quali le società cooperative hanno mutuato e continuano a mutuare sia pure in misura ridotta l'istituto dell'esclusione: ciò che consentirà di cogliere eventuali differenze e disarmonie tra le discipline dettate per i diversi tipi sociali.

1.2. L'esclusione del socio di società cooperativa alla luce della Riforma del 2003. Rilievi generali

L'esclusione del socio è tradizionalmente istituito tipico delle società personali (artt. 2286–2288 c.c.) ed il suo richiamo, con riferi-

1. In tema di esclusione nelle società personali sia lecito richiamare B. ACQUAS, C. LECIS, *L'esclusione del socio nelle società di persone*, nella Serie *Il diritto privato oggi* a cura di P. Cendon, Milano 2005, *passim*; B. ACQUAS, *L'esclusione del socio nelle società*, nella Serie *Il diritto privato oggi* a cura di P. Cendon, Milano 2008, p. 3 ss.

2. Per l'esclusione nella società a responsabilità limitata cfr., ancora, B. ACQUAS, *L'esclusione del socio nelle società*, cit., p. 223 ss.; B. ACQUAS, Sub art. 2473–bis, nel *Codice civile commentato* a cura di G. Perlingieri, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2010, p. 2149 ss.

mento alla società cooperativa, costituisce un elemento di “contaminazione personale” nell’ambito di una disciplina che prima della riforma del 2003 era costruita prevalentemente, attraverso il rinvio a quella della società per azioni.

La *ratio* dell’istituto, nell’ambito di questa aggregazione, si rinviene, infatti, nel rilievo attribuito al socio in quanto persona³.

In questa sede si intende solo ricordare i tratti salienti della fattispecie dell’esclusione del socio alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la c.d. Riforma del diritto societario, per apprezzarne le linee essenziali e le modifiche rispetto al reticolo normativo tracciato dal codice civile nella previgente formulazione⁴.

Innanzitutto, non può tacersi che con la riforma *de qua* si è realizzato un cambiamento epocale nell’ambito delle società cooperative. Invero il legislatore del 2003 ha dettato una autonoma e quasi completa normativa specifica per la società cooperativa così affrancando, anche se non in modo esaustivo, la disciplina della società cooperativa da quella dettata per la società per azioni. Basti pensare che l’art. 2516 c.c. *ante* riforma conteneva un rinvio alla disciplina della società per azioni che non teneva conto della profonda differenza, ontologica prima che normativa ed ancora strutturale, fra le due forme di impresa: tale appiattimento normativo favoriva la crescente omologazione delle cooperative alle società di capitali⁵.

Con la riforma del 2003 si assiste ad una inversione di rotta che conduce all’autonomia normativa delle società cooperative: le norme specifiche dettate per le società dal titolo VI capo I non hanno

3. C. COLELLI, *Esclusione del socio e giudizio di opposizione nell’ambito della società cooperativa*, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 736.

4. Per una più diffusa visione della disciplina *ante* e *post* riforma v. B. ACQUAS, *L’esclusione del socio nelle società*, cit., p. 264 ss.

5. V. BUONOCORE, *La nuova disciplina delle società cooperative*, in *La disciplina civilistica e fiscale della “nuova” società cooperativa* a cura di V. Ukmar e F. Graziano, Cedam, Padova, 2005, p. 13. Sia pur limitatamente alla disciplina dettata per la pubblicità introdotta dal D.P.R. 1127/69 v. B. ACQUAS, *Sulla applicabilità della nuova disciplina in tema di pubblicità delle società di capitali alle società personali e cooperative*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1975, I, p. 313 ss.

più, quindi, una funzione meramente sussidiaria, ma rappresentano un'organica disciplina.

La conferma di tale tendenza si rinviene nel nuovo art. 2519 c.c., che contiene un rinvio di tipo residuale alla disciplina delle società per azioni.

Dalla precisa indicazione del legislatore "per quanto non previsto dal presente titolo" contenuta nel suddetto art. 2519 c.c. si evince che l'integrazione della normativa cooperativistica può operare solo in presenza di una lacuna nella relativa regolamentazione.

Ancora, l'interprete deve rispettare l'ulteriore limite della compatibilità: è possibile applicare le norme dettate per le società di capitali solo nella misura in cui non contrastino con i principi mutualistici, ma anche con la natura organizzativa e strutturale propria delle società cooperative.

La riforma ha dato grande enfasi alle peculiarità delle società cooperative introducendo così uno stretto collegamento tra mutualità e scambio che permea tutta la disciplina.

Ciò ha influenzato sensibilmente anche le norme relative alle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio e segnatamente, per quanto qui rileva, la disciplina della esclusione del socio dalla compagine sociale di società cooperativa.

A seguito del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il reticolo normativo che disciplina la fattispecie della esclusione si concreta negli artt. 2533, 2535 e 2536 c.c.

Innanzitutto, precisato che è venuta meno la possibilità di costituire società cooperative (*rectius* con soci) a responsabilità limitata e a responsabilità illimitata, a mente del previgente art. 2511 c.c., va detto che le ipotesi di esclusione del socio di società cooperativa sono valide a prescindere dal riferimento al tipo sociale prescelto sia essa una cooperativa modulata sul tipo società per azioni o una cooperativa modulata sul tipo società a responsabilità limitata⁶.

6. In questo senso P. USAI, *Lo scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio*, in *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario* a cura di G. Marasà, Cedam, Padova, 2004, p. 396.